



COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Provincia di Viterbo

SETTORE V° - VIGILANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO
“CENTRO STORICO”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO"

I N D I C E

<u>Articolo 1 - Oggetto e finalità</u>	3
<u>Articolo 2 - Circolazione e sosta all'interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.)</u>	3
<u>Articolo 3 - Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato</u>	3
<u>Articolo 4 - Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.</u>	3
<u>Articolo 5 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato</u>	3
<u>Articolo 6 - Circostanze di necessità</u>	3
<u>Articolo 7 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione</u>	3
<u>Articolo 8 - Esposizione</u>	3
<u>Articolo 9 - Durata dei permessi</u>	3
<u>Articolo 10 - Controllo elettronico del varco d'ingresso alla Z.T.L.</u>	3
<u>Articolo 11 - Sanzioni</u>	3
<u>Articolo 12 - Abrogazioni</u>	3
<u>Articolo 13 - Entrata in vigore</u>	3

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 78 del 09.04.2003, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci dei residenti.

Articolo 2 - Circolazione e sosta all'interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.)

La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso.

I permessi consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore, rinnovabile.

I permessi consistono in apposite autorizzazioni da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Il modello, il colore e gli elementi informativi del permesso saranno stabiliti con atto di Giunta Comunale, che potrà prevedere anche l'eventuale pagamento di una tariffa minima, a copertura dei costi sostenuti dall'ente per il rilascio.

Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato "Centro Storico" autorizza il conducente del veicolo alla sosta all'interno del Centro Storico per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di operazioni di carico e scarico, che sarà normato da successiva ordinanza del Sindaco.

Articolo 3 - Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità annuale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui alle lettere seguenti:

A) Residenti

Residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno della zona a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1.

Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera, le persone dimoranti all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Soriano nel Cimino. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno della ZTL, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

B) Titolari di abitazioni o altre unità immobiliari

Non residenti anagrafici, proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi.

Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di altre unità immobiliari desti nate ad uso diverso e regolarmente fruite.

C) Esercenti professioni sanitarie

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano un ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, nonché i medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati, le ostetriche facenti parte della Asl locale e i medici veterinari che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti.

D) Servizi di Pronto Intervento

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

E) Studi Professionali

Ai professionisti, anche in forma associata, con sede all'interno della Z.T.L., a concesso fino ad un massimo di n. 2 permessi per ogni studio professionale.

F) Altri servizi alla persona

I titolari di permesso per la circolazione all'interno della Z.T.L. hanno diritto ad utilizzare i cosiddetti veicoli "sostitutivi", previo rilascio da parte del Comando di Polizia Locale di apposita autorizzazione.

Articolo 4 - Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L..

All'interno delle Z.T.L. possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

Possono, altresì circolare senza necessità di permesso, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale. E' consentito l'accesso nelle Z.T.L. anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, con obbligo di esporre lo speciale contrassegno invalidi.

Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione per il periodo necessario alla preparazione e allo svolgimento del servizio funebre.

Per le cerimonie matrimoniali, sia celebrate con rito civile presso la ex Sede Municipale o presso il Castello Orsini, che con rito Religioso presso le Chiese site all'interno del Centro Storico. Su richiesta, potranno essere rilasciati sino a tre autorizzazioni, rispettivamente per i veicoli degli sposi e per un veicolo del fotografo, le cui targhe dovranno essere comunicate, anche a mezzo fax o e-mail prima dell'utilizzo, al Comando di Polizia Locale.

Articolo 5 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della Z.T.L., le categorie di cui alle lettere seguenti:

G) Carico e scarico merci

Veicoli destinati a trasporto cose o promiscuo, limitatamente dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali.

H) Artigiani e Ditte

Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso.

I) Attività produttive di beni e servizi

Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, agenzie immobiliari e, in genere, di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della zona a traffico limitato è concesso un permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali).

J) Lavori edilizi

Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci. All'atto della richiesta al Comune, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare.

K) Veicoli diretti a strutture ricettive

I veicoli diretti alle strutture ricettive, ricadenti nella Z.T.L., al fine di poter effettuare il carico e scarico bagagli, sono autorizzati alla circolazione e, a tal fine, il gestore dell'attività trasmette quotidianamente, anche mezzo e-mail, l'elenco delle targhe dei propri clienti al Comando di Polizia Locale.

L) Manifestazioni, mercati, eventi

In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree esterne, regolarmente autorizzate, e di svolgimento altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

M) Altre categorie

Possono accedere temporaneamente all'interno delle Z.T.L., per un periodo non superiore a un'ora, i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane ultrasettantacinquenni, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, da attestarsi con idonea certificazione medica.

Articolo 6 - Circostanze di necessità

Il Comando della Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Il medesimo Comando, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro i successivi 3 (tre) giorni feriali.

Articolo 7 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della Z.T.L., l'interessato deve presentare al Comando di Polizia Locale, apposita domanda in bollo, sul modello che verrà stabilito con successivo atto della Giunta Comunale.

Alla stessa dovrà essere allegata, in carta semplice, la seguente documentazione:

- Copia integrale della carta di circolazione del/dei veicolo/i per cui viene richiesta l'autorizzazione;
- Copia integrale di certificazione attestata la regolare copertura assicurativa R.C.A. ex art. 193 C.d.S. del/dei veicolo/i per cui viene richiesta l'autorizzazione
- Copia integrale di un documento d'identità valido;
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso.

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo per cui viene avanzata la richiesta.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo le domande presentate da persone con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione e le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti.

Sono presentate in carta libera anche le domande presentate per il rilascio del permesso temporaneo (Articolo 5) con validità non superiore a 30 giorni.

Articolo 8 - Esposizione

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi, la non esposizione o l'esposizione illeggibile o parziale equivale alla mancata autorizzazione.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, fermo restando l'eventuale responsabilità per illeciti penali e l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Articolo 9 - Durata dei permessi

Per i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, la durata degli stessi è stabilita al 31 Dicembre dell'anno del rilascio.

E' data facoltà alla Giunta Comunale di rinnovare automaticamente, entro il 31 Dicembre di ogni anno, i permessi in scadenza nel relativo anno. I permessi si intendono rinnovati automaticamente esclusivamente qualora alla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto rinnovo il titolare aveva ancora titolo per l'utilizzo dello stesso.

I permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento sono validi sino alla data indicata dal richiedente nell'istanza di rilascio e riportata sul permesso stesso.

I suddetti permessi potranno essere rinnovati per una sola volta e per una durata non superiore a quella del primo rilascio.

E' fatto obbligo al titolare del permesso, sia esso rilasciato ai sensi dell'articolo 3 che dell'articolo 5 del presente regolamento, di riconsegnarlo all'Ufficio di Polizia Locale nel caso vengano meno le motivazioni che ne abbiano consentito il rilascio.

Articolo 10 - Controllo elettronico del varco d'ingresso alla Z.T.L.

L'unico varco carrabile per l'ingresso alla ZTL di Piazza Fontana Vecchia potrà essere controllato da impianto per la rilevazione elettronica delle infrazioni di accesso dei veicoli non autorizzati.

Con l'attivazione del controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato, l'esposizione del contrassegno è sostituita dalla registrazione nella "white list" del sistema di verifica degli accessi della targa del veicolo autorizzato.

La richiesta di autorizzazione, preventiva o successiva, non autorizza l'accesso in Z.T.L. fino a quando non viene data conferma dell'avvenuto inserimento della targa nel sistema di controllo accessi.

L'autorizzazione può essere concessa anche a transito avvenuto tramite presentazione da parte dell'avente diritto di richiesta supportata da idonea e circostanziata documentazione giustificativa nel termine perentorio massimo di 72 ore, esclusivamente per le seguenti categorie:

- autoveicoli intestati o al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune);
- autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia);
- veicoli al servizio di disabili;
- NCC e taxi muniti di licenza;
- Veicoli di clienti di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate all'interno della Z.T.L.-
- Altre situazioni particolari valutate a seguito di debita istruttoria dal Comando di Polizia Locale, previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa dell'avvenuto accesso in mancanza di preventiva registrazione.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a seguito del rilascio da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema automatico di verifica degli accessi alla Z.T.L. e previa installazione di idonea segnaletica.

Articolo 11 - Sanzioni

In caso di violazioni al presente regolamento, trovano applicazione le sanzioni previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada".

Articolo 12 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno della Z.T.L..

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entrerà in vigore a seguito della installazione della strumentazione necessaria e di idonea segnaletica.